



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Via Dante, 15 - [C.a.p. 21040](http://www.comune.origgio.va.it)

Cod. Fisc. e P. IVA: 00322990128

www.comune.origgio.va.it

e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02.96.95.11.1
Fax	02.96.95.11.50
Segreteria	02.96.95.11.82
Uff. Ragioneria	02.96.95.11.83
Ufficio Tecnico	02.96.95.11.81
Anagr. e Stato Civile	02.96.95.11.84
Servizi Sociali	02.96.95.11.86
Vigili Urbani	02.96.95.11.85

Prot. n. 16858

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER L'AMBITO DI PROGETTAZIONE COORDINATA 04 (APC 04) IN VARIANTE AGLI ATTI COSTITUTIVI IL VIGENTE PGT

VERBALE

CONFERENZA DI VERIFICA

L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTI:

- La Legge regionale n. 12/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
- Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.Lgs n. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 97 in data 19/09/2022;
- L'Avviso di avvio del procedimento, prot. n. 14050 del 22/09/2022;

CONSIDERATO che:

- in data 11/10/2022 è stato redatto un nuovo avviso di indizione Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS presso il Municipio di Origgio per il giorno 15/11/2022;

Il giorno 15/11/2022 alle ore 10:00 viene aperta la seduta della Conferenza di verifica. Constatato che nessuno dei Soggetti chiamati a parteciparvi è presente, si passa alla verifica dei pareri e/o delle determinazioni eventualmente pervenute.

ATTESO che sono pervenuti i seguenti pareri e/o determinazioni:

- prot. 15375 in data 18/10/2022, il parere di e-distribuzione SpA;
- prot. 16510 in data 08/11/2022, il parere di Alfa Srl;
- prot. 16521 in data 09/11/2022, il parere di ATS Insubria;
- prot. 16563 in data 09/11/2022, il decreto (n. 249 del 09/11/2022) della Provincia di Varese;
- prot. 16564 in data 09/11/2022, il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Como-Varese;
- prot. 16660 in data 10/11/2022, il parere di Autostrade per l'Italia;
- prot. 16688 in data 11/11/2022, il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- prot. 16806 in data 15/11/2022, il parere del Comune di Cerro Maggiore;

CONSIDERATO che

- **e-distribuzione SpA** ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, precisando che "...eventuali richieste di elettrificazione/spostamento impianti dovranno essere

presentate attraverso i canali ufficiali e che i tempi di esecuzione dei lavori e della realizzazione delle opere edili a carico del cliente, sono previsti in 50 giorni lavorativi dalla data di liquidazione dell'offerta".

- **ALFA Srl** ha espresso per quanto riguarda il settore Pubbliche Fognare “*parere favorevole al progetto con prescrizione che nelle successive fasi vengano specificati i quantitativi di acque reflue scaricate*”; ha espresso per quanto riguarda il settore del Pubblico Acquedotto “*parere favorevole alla realizzazione delle nuove opere con prescrizione in quanto nelle nuove successive fasi progettuali il Proponente, previa verifica idraulica, dovrà avanzare richiesta di preventivo di nuovo allaccio: qualora la rete acquedotto insistente lungo via oggetto di studio risultasse non conforme dovrà richiedere un preventivo di potenziamento/adequamento della stessa*”.
- **ATS Insubria** ha comunicato che “*non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si evidenziano significativi impatti sulla salute pubblica a seguito dell'intervento proposto*”;
- **Provincia di Varese** ha decretato “*DI CONDIVIDERE in linea generale le valutazioni espresse dal Rapporto Preliminare circa l'assenza di elementi di criticità ambientaleDI RITENERE che non sussistano motivi per assoggettare a VAS la Variante...DI SEGNALARE che detta variante non è soggetta a valutazione di compatibilità con il piano Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale salvo fatto eventuali modifiche che dovranno essere debitamente segnalate e valutate*”;
- **ARPA Lombardia – Dipartimento Como – Varese**, ha concluso le informazioni contenuto nel rapporto preliminare non rilevano particolari effetti di carattere ambientale. Si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e tenere conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, anche in fase di cantiere;
- **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**, visto anche il parere espresso dalla concessionaria Autostrade per l'Italia e pervenuto anch'esso al protocollo comunale, considera che fuori dai centri abitati ma all'interno di aree previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, la fascia di rispetto venga ridotta a metri 30 per le strade tipo A, precisando che sarà cura della concessionaria verificare che l'ampiezza della fascia di rispetto sia sufficiente nel futuro a consentire l'eventuale ampliamento della sede autostradale e ad assolvere al proprio compito correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal concessionario per l'esecuzione dei lavori ed opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni;
- **Comune di Cerro Maggiore** non ritiene di esporre alcuna osservazione al riguardo.

Per tutto quanto esposto, richiamato e premesso adotta la seguente:

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Della Conferenza di verifica, come sopra indetta e svolta, ovvero esprime, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs 152/2006, del D.Lgs n. 4/2008; degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con D.G.R. 351/2007 e degli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale, parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della variante agli atti costitutivi il vigente P.G.T. per l'ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04).

RENDE NOTO

Che il presente verbale viene trasmesso all'Autorità Competente per la VAS, che d'intesa con l'Autorità Procedente, si pronuncerà ai fini dell'assoggettabilità o meno della proposta di variante alla procedura di VAS;

Che informerà circa la decisione tutti gli Enti e/o i Soggetti interessati nel percorso partecipativo di VAS;

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area 3 – Tecnica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il verbale della Conferenza di verifica viene terminato alle ore 10:45 del 15/11/2022

Origgio, lì 15/11/2022

L'AUTORITA' PROCEDENTE
Arch. Claudio Zerbi
Firmato digitalmente

Allegati:

- prot. 15375 in data 18/10/2022, il parere di e-distribuzione SpA;
- prot. 16510 in data 08/11/2022, il parere di Alfa Srl;
- prot. 16521 in data 09/11/2022, il parere di ATS Insubria;
- prot. 16563 in data 09/11/2022, il decreto (n. 249 del 09/11/2022) della Provincia di Varese;
- prot. 16564 in data 09/11/2022, il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Como-Varese;
- prot. 16660 in data 10/11/2022, il parere di Autostrade per l'Italia SpA;
- prot. 16688 in data 11/11/2022, il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- prot. 16806 in data 15/11/2022, il parere del Comune di Cerro Maggiore

COMUNE DI ORIGGIO
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

DIS/LOM/UT-VA/TEC2

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Avviso di indizione della Conferenza di Verifica. Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04) in variante agli atti costitutivi il vigente P.G.T.)_COMUNE_ORIGGIO_BT

In riferimento alla convocazione in oggetto, pervenuta in data 11/10/2022, Vi informiamo che siamo impossibilitati a partecipare alla conferenza di verifica indetta per il giorno 15/11/2022; in ottemperanza alle vostre aspettative, esprimiamo parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Con l'occasione Vi rammentiamo che eventuali richieste di elettrificazione/spostamento impianti dovranno essere presentate attraverso i nostri canali ufficiali e che i tempi di esecuzione dei lavori e di allacciamento, scorporati dalle tempistiche per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni e della realizzazione delle opere edili a carico del cliente, sono previsti in 50 giorni lavorativi dalla data di liquidazione dell'offerta. Infine precisiamo che tutti i nostri elettrodotti, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi inerenti, sono costantemente in tensione e possono costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o ne venga accidentalmente a contatto senza osservare le dovute cautele.

E' pertanto necessario che sia da Voi adottata la massima prudenza in ogni fase lavorativa, specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione degli stessi previa richiesta di azioni di coordinamento ai nostri uffici tecnici competenti.

Restando a disposizione per ogni eventuale ragguaglio, porgo distinti saluti.

Guido Perferi
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 47638515

E
COMUNE DI ORIGGIO Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015375/2022 del 18/10/2022 Firmatario: GUIDO PERFERI, Enel Italia SpA - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Varese, 08/11/2022
Prot. 0013682/2022

Spett.le
Comune di Origgio
Area Tecnica

Alla c.a.
Arch. Claudio Zerbi

segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Inviato tramite PEC

Oggetto: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04) in variante agli atti costitutivi il vigente P.G.T.). – Avviso di indizione della Conferenza di Verifica.

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0016510/2022 del 08/11/2022
Firmatario: FULVIO REBOLINI, LAURA MAGGI

A riscontro della Vs. in oggetto, a seguito di presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, nonché dai dati in possesso ALFA, si comunica quanto segue:

- Nell'area oggetto di intervento sono presenti reti fognarie e acquedottistiche in gestione ad ALFA srl come indicato rispettivamente nell' Allegato 1 e Allegato 2;
- Nell'area di intervento non risultano presenti zone di rispetto di pozzi ad uso idropotabile;
- L'area ricade all'interno dell'agglomerato Origgio est (AG01210902) individuato da provvedimento Provinciale P.V. n° 51 del 27.09.2011;
- Per quanto concerne le acque reflue, la zona circostante il piano di lottizzazione APC 04 è servita da fognatura mista; in particolare:
 - La Via Don Giovanni Minzoni e la Via Fratelli di Dio sono servite da condotte DN 400;*
 - La via Cascina Muschiona ed il Viale della Resistenza sono servite da condotte DN 600;*
- Non essendo disponibili elaborati contenenti gli schemi fognari interni ai lotti privati si sottolinea sin da adesso che è vietato lo scarico di acque meteoriche non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06 nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani. Si specifica inoltre che eventuali scarichi industriali e/o di acque regolamentate ai sensi del R.R. 4/2006 dovranno essere autorizzati secondo la normativa vigente;
- Ai sensi dell'Art. 56 del regolamento del servizio idrico integrato gli scarichi delle acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate sono sempre ammessi nel rispetto della normativa in materia di scarichi e delle prescrizioni tecniche del regolamento del servizio idrico integrato;
- Nel caso in cui il proponente intenda usufruire del servizio di smaltimento-trattamento delle acque reflue, egli dovrà presentare specifica richiesta di allacciamento fognario ad ALFA come sotto indicato;
- Per quanto concerne la rete del civico acquedotto, la zona circostante il piano di lottizzazione APC 04 è servita da rete idrica De 125;
- Dagli elaborati non risulta specificata la portata di esercizio richiesta per il soddisfacimento di eventuali fabbisogni idrici.

- Dagli elaborati presentati non si evince la presenza di opere fognarie in futura cessione al Comune.

Ciò premesso si comunica e prescrive quanto segue:

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DELLE RETI FOGNARIE INTERNE AL LOTTO EDILIZIO PRIVATO

1. lo schema di fognatura interno al lotto privato **dovrà essere conforme all'Allegato 1 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato"** che prevede la separazione tra rete di raccolta acque meteoriche/pluviali da smaltire in loco e rete di acque nere provenienti dai servizi;
2. **Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici e delle coperture in progetto derivanti dall'intervento del lotto privato non dovranno essere recapitate nella rete di pubblica fognatura esistente, scarichi di troppo pieno compresi.** Fanno eccezione le eventuali acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all'art.3, comma 1 del R.R del 24/03/2006, n.4 e s.m.i. al quale si rimanda per i relativi disciplina e regime autorizzatorio;
3. dovranno essere trasmessi quanto prima **i fabbisogni idropotabili del Piano ed i relativi quantitativi scaricati in fognatura in termini di l/s.** Quanto sopra al fine di valutare la necessità di interventi di potenziamento/adequamento sulle opere del S.I.I. in gestione allo Scrivente Gruppo da effettuare a carico dell'Attuatore a seguito di preventivo;

PRESCRIZIONI PUBBLICHE FOGNATURE

4. Per poter valutare la compatibilità della rete fognaria ed eventuali necessità di potenziamento/adequamento della rete fognaria esistente è necessario conoscere il quantitativo previsto di acque reflue scaricate. **Si esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE al progetto CON PRESCRIZIONE che nelle successive fasi vengano specificati i quantitativi di acque reflue scaricate.**

PRESCRIZIONI PUBBLICO ACQUEDOTTO

5. **Si esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione delle nuove opere con prescrizione.** Nelle successive fasi progettuali, il proponente, previa verifica idraulica, dovrà avanzare richiesta di preventivo di nuovo allaccio. Inoltre, qualora la rete acquedotto insistente lungo via oggetto di studio risultasse non conforme dovrà richiedere un preventivo di potenziamento/adequamento della stessa;

ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI

- Si sottolinea che **la realizzazione delle opere acquedottistiche è di esclusiva competenza del gestore del S.I.I.; lo stesso dicasi per gli allacciamenti fognari di utenza,** provenienti dall'intervento di che trattasi. La preventivazione dei relativi costi è attività in capo ad ALFA S.r.l. –Ufficio Allacciamenti ed Estensioni Rete che porrà a carico del richiedente i corrispondenti oneri secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito. Pertanto, relativamente a tutte le opere acquedottistiche, agli allacciamenti fognari di utenza, nonché per utenze di cantiere, si faccia riferimento all'apposita modulistica disponibile al sito web di ALFA <https://www.alfavarese.it/tipologie-di-contratti-e-variazioni/allacciamento-alla-fognatura/> o contattando il numero verde 800.103.500;
- Si ricorda infine che, **nel caso in cui vi sia la necessità di una fornitura idrica ad uso antincendio,** la richiesta dovrà essere effettuata ad ALFA S.r.l, corredando la stessa con la documentazione progettuale presentata al corpo dei VV.FF ai fini del Certificato di Prevenzione Incendi C.P.I.

PRESCRIZIONI PER LE NUOVE OPERE FOGNARIE NERE E DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN CESSIONE AL COMUNE

Dalla consultazione della documentazione trasmessa si evince la presenza di aree in futura cessione al comune (parcheggi pubblici).



Si segnala che, nel caso in cui siano previste opere fognarie meteoriche, esse dovranno essere posate in aree pubbliche e, qualora le stesse fossero opere in pubblica cessione al Comune realizzate da privati, il relativo progetto esecutivo ai sensi dell'art. 54 comma 2 e art. 55 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà essere sottoposto a parere dello scrivente Gestore, prima del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Per il reperimento dei moduli di richiesta parere si faccia riferimento all'indirizzo piani.urbanistici@alfavarese.it. In tale modulistica sono incluse **le due checklist di asseverazione del progetto esecutivo che contengono le prescrizioni tecniche che le opere fognarie in futura cessione devono rispettare.**

Si ricorda che è fatto divieto di immettere nella fognatura esistente i contributi legati allo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici in progetto siano esse pubbliche che private.

Si evidenzia che sono fatte salve le competenze e le autorizzazioni che soggetti terzi sono tenuti a rilasciare ai sensi della normativa vigente in riferimento a tutti gli impianti afferenti al S.I.I. in cessione al Comune nell'ambito dell'intervento in argomento.

Ciò considerato si rilascia nulla osta al progetto in oggetto condizionato al recepimento di quanto sopra esposto come prescrizioni nella successiva fase di progettazione.


L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Responsabile
Servizio Tecnico Commerciale
Ing. Laura Maggi


All. c.s.
Allegato 1 - Rete acquedotto
Allegato 2 - Rete fognatura

Referente per la pratica:
dott. Fulvio Rebolini
Ufficio Piani Urbanistici
Cell. +39 346 8619764; e-mail: piani.urbanistici@alfavarese.it





E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0016510/2022 del 09/11/2022



E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0016510/2022 del 09/11/2022

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

STRUTTURA COMPLESSA IGIENE E SANITA' PUBBLICA

STRUTTURA SEMPLICE IGIENE PUBBLICA SEDE TERRITORIALE DI VARESE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.111- 0332.277.240

www.ats-insubria.it

protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
rif. ns. prot. n. 0109641 del 11.10.2022

Spett.le Comune di
21040 Origgio (Va)
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e p.c. Regione Lombardia
DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
territorio_protezione_civile@pec.regionelombardia.it

Provincia di Varese
Ambiente e Territorio – Edilizia e Viabilità
P.zza Libertà, 1
21100 VARESE
istituzionale@pec.provincia.va.it

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli, 5
21100 VARESE
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04), invariante agli atti costitutivi il vigente PGT.

Avviso di indizione della Conferenza di Verifica.

**Riferim. Comune di Origgio:
prot. n.15012 del 11/10/2022
SIVAS Regione Lombardia: ID=126943**

- Vista la nota del Comune di Origgio (VA), pervenuta in data 11.10.2022, (ns. prot. n. P.109641);
- esaminato quanto contenuto nella documentazione inerente l'oggetto, reperibile sul sito SIVAS Regione Lombardia – ID 126943;



preso atto che il Comune di Origgio è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato ai sensi della Legge Regionale 12/2005 con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 01/07/2013 e divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 48 Serie Annunci e Inserzioni in data 27/11/2013, e successive varianti quali:

Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi - approvata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 33 del 30/07/2015 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 44 Serie Avvisi e Inserzioni in data 28/10/2015;

Variante al Piano dei Servizi approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 22 del 31/02/2017;

Variante per modifica puntuale del Piano delle Regole, approvata con Delibera del C.C. n. 46 del 28/11/2018 e una Variante per alienazione con Delibera del C.C. del 27/12/2018;

l'ambito di progettazione coordinata n. 04 (racchiuso tra le vie Cascina Muschiona - Don Minzoni - Fratelli di Dio) è ubicato a sud-ovest del centro storico del Comune di Origgio, il P.G.T. prevede uno sviluppo residenziale (edifici mono-pluri familiari) correlato da attrezzature pubbliche e nuove infrastrutture. Nella fase di attuazione si sono rese necessarie n. 2 rettifiche alla perimetrazione del comparto e all'individuazione delle attrezzature pubbliche. Tali Varianti rispettano gli indirizzi di contenimento del consumo di suolo previsti dalla L.R. n. 31/2014 (non sono previsti nuove aree di trasformazione esterne al vigente tessuto urbano consolidato).

Nel dettaglio il comparto è strutturato in n. 2 porzioni, una a nord in cessione e destinata a verde l'altra a sud (ulteriormente suddivisa in lotti funzionali) su cui insisteranno edifici residenziali e le relative aree verdi, la nuova viabilità di completamento territoriale e a servizio delle nuove attività insediabili (tra queste è compresa la riqualificazione della via F.lli di Dio con cessione al Comune.)

La superficie destinata ad accogliere "l'area attrezzata" (quale standard di Piano) prevista in prossimità della curva viabilistica di via Cascina Muschiona è stata ridimensionata, verrà realizzato un parcheggio a servizio delle attività residenziali e accessibile dalla nuova strada di P.G.T..

Poichè:

il progetto e la correlata Variante urbanistica ridefinisce l'area "per attrezzature pubbliche" in "area edificabile" seppure su quest'area venga realizzato un parcheggio privato ad uso pubblico (il cambio di destinazione urbanistica non incide su un nuovo consumo di suolo in linea quindi con le disposizioni di cui alla L.R. n. 31 del 28.11.2014 e non è prevista trasformazione urbanistica rispetto allo scenario attuale).

Le uniche modifiche riguardano la perimetrazione del comparto e il ridimensionamento delle attrezzature pubbliche. (le attrezzature previste non sono più di carattere pubblico ma privato ad uso pubblico).



Non è presente il "rapporto preliminare" ma il Comune rimanda a quello già presentato in sede di V.A.S. originaria del P.G.T..

L'area oggetto di intervento non sembra ricadere all'interno né di aree tutelate né di aree sottoposte a vincoli ambientali; solo l'area più a nord è attraversata da un elettrodotto ma è totalmente area destinata a verde.

Per quanto sopra, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si evidenziano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto.

Si raccomanda tuttavia che le acque meteoriche provenienti da coperture e da aree impermeabili siano raccolte mediante idonee caditoie collettate attraverso tubazioni sino ai loro recapiti finali.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile
IGIENE PUBBLICA
SEDE TERRITORIALE DI VARESE

Dott. Fernando Montani

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dott. F. Montani
Pratica trattata da: Tecnico Prevenzione: A. Pizzoli

DECRETO N. 249 DEL 09/11/2022

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT DEL COMUNE DI ORIGGIO - PARERE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 189 del 28/10/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 05.07.2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e n. 275 del 30/11/2021 con decorrenza dal 1° dicembre 2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 49 del 17.2.2022, avente ad oggetto *Rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica* per il periodo 1.3.2022 – 28.2.2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 69 del 28.2.2022, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2022 sino al 28.2.2023*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente*;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;



- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «*Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi*»;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «*sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi*»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «*le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)* »;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTA la comunicazione del Comune di Origgio, acquisita al protocollo in data 11.10.2022 n. 45959 avente ad oggetto *Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04) in variante agli atti costitutivi il vigente PGT). – Avviso di indizione della Conferenza di Verifica*, che convoca la citata conferenza per il 15.11.2022;

PRESO ATTO che il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale del 01.07.2013 n. DCC n. 36 del 01.07.2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013; inoltre l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 39 del 24.10.2018;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 09.11.2022 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 13.10.2022 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 09.11.2022 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della Variante puntuale al PGT del Comune di Origgio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 09.11.2022 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della Variante puntuale al PGT del Comune di Origgio;
2. DI CONDIVIDERE in linea generale le valutazioni espresse dal Rapporto Preliminare circa l'assenza di elementi di criticità ambientale;
3. DI RITENERE che non sussistano motivi per assoggettare a VAS la Variante;
4. DI RIMANDARE ai contenuti del paragrafo 4 dell'Allegato tecnico in merito al consumo di suolo (in coerenza del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo) e al recapito dei reflui;
5. DI SEGNALARE che detta variante - non introducendo modifiche al Piano delle Regole ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 o al quadro previsionale e strategico del Documento di Piano - non è soggetta a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate; andrà comunque garantita la coerenza con quanto previsto dalla LR 31/2014 e con i criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo;
6. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
7. DI SEGNALARE che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul

BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT. Le modalità per la trasmissione in formato digitale al fine della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL ed i relativi fac-simile della lettera di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link: <http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avviso-approvazione-PGT-sul-BURL>;

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Origgio;

9. DI DARE ATTO che:

- è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 09.11.2022 (conferenza di valutazione il 15.11.2022);
- il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
- quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 1



AREA TECNICA
Settore Territorio

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PUNTUALE DEL PGT DEL COMUNE DI ORIGGIO

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 – PREMESSE

In data 11.10.2022 il Comune di Origgio ha messo a disposizione¹, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la "Verifica di Assoggettabilità a VAS dell'Ambito di Progettazione Coordinata APC 04 in variante agli atti costitutivi il vigente PGT"².

2 – DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Il Rapporto Preliminare (RP) inquadra l'area di variante a sud - ovest del centro storico del comune di Origgio, entro l'ambito territoriale situato tra via Cascina Muschiona, via Don Minzoni e via Fratelli di Dio.

In particolare, la variante, riguarda un Ambito di Progettazione Coordinata denominato APC 04 interno al TUC e normato dal PdR.

Veduta aerea dell'APC 04 del suo intorno




¹ Rif. PEC n. 45959 del 11.10.2022.

² Il PGT è stato approvato con DCC n. 36 del 01.07.2013 e pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013; il DdP risulta prorogato con DCC n. 39 del 24.10.2018.



Estratto cartografia provinciale con individuazione APC 04.





Estratto PdR vigente, individuazione APC 04.

L'APC 04 ha una superficie totale pari a 33.290 mq e si compone di due porzioni distinte, una **verso nord** pari a 9.305 mq destinata totalmente a *servizio verde* con inclusa pista ciclopedonale, l'altra **verso sud** comprendente oltre alla previsione della viabilità comunale e alle residenze, una superficie pari a 5.095 mq di *attrezzatura di servizio* (rif. pag. 9 del RP).

La **scheda dell'APC 04 del PdR vigente** precisa che l'accordo della convenzione tra i contraenti è di *realizzare l'area a verde e la pista ciclabile nonché di creare e cedere l'area attrezzata* (entrambe identificate nella scheda di cui a seguire si riporta stralcio).

La superficie totale di *"attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale"* indicata dalla scheda è pari a 14.400 mq.

AMBITI DI PROGETTAZIONE COORDINATA

SCHEDA		APC 04	
Localizzazione	<i>Via Cascina Muschiona</i>	Superficie	33.290,00 mq
 <p>Localizzazione specifica, stato di fatto scala 1:5.000</p>	OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE		
	Caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi	Nuove costruzioni in modo da ricevere, possibilmente, il massimo apporto solare	
	Superfici previste, abitanti teorici insediabili	S.l.p. 10.986 mq abitanti 220	
	Rapporti di copertura	1 / 3	
	Altezze	max 12,00 m / min 3,00 m	
	Destinazioni d'uso non ammissibili	Tutte tranne la residenza e servizio alla residenza (punti 1 e 2 della Tab. A allegata alle presenti norme)	
	Requisiti qualitativi degli interventi previsti	Gli edifici dovranno avere le caratteristiche previste per ottenere almeno la classe energetica A	
	Vincoli presenti	- Aree appartenenti al "livello fondamentale della pianura" - elettrodotti e fascia di rispetto - fascia di rispetto cimiteriale	
 <p>area attrezzata</p> <p>area in cui insistono i sedimi dei fabbricati</p> <p>schema progettuale scala 1:5.000</p>	CONTENUTI DELLA CONVENZIONE		
	MQ di cessione gratuita per le opere di urbanizzazione primaria	quelli necessari alla realizzazione della viabilità tra via Don Minzoni e via fratelli di Dio e riqualificazione di quest'ultima	
MQ complessivi di cessione per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	14.400,00 mq		
MQ di area da monetizzare in una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione	0,00 mq		
Altri accordi da convenire tra i contraenti	realizzazione dell'area a verde e della pista ciclabile, cessione dell'area attrezzata		

Dal RP emerge che scopo della variante è modificare il PdR e il PdS (mentre non viene coinvolto il DdP - rif. pag.12 del RP) ridimensionando le superfici attualmente a servizio (sia del comparto a nord che del comparto a sud); di conseguenza viene leggermente ridotto l'ambito (esclusivamente in corrispondenza del comparto a nord).

La varinate ridefinisce la superficie delle porzioni a servizio dei due comparti dell'APC 04 nel seguente modo:

- porzione nord da 9.305 mq a 8.816,96 mq;

- porzione sud da 5.095 mq a 1.390 mq;


ciò genera una riduzione complessiva dell'area a servizio che con la varinate sarà di 10.207,07 mq (nel rispetto del parametro di 18mq/abitante).

Le aree ridotte con la varinate divengono aree edificabili:

- la riduzione del servizio a nord comporta anche la sua esclusione dal perimetro dell'APC 04 e la sua identificazione nelle aree edificabili del tessuto urbano;
- la riduzione del servizio a sud, sarà ridestinato a parcheggio privato di uso pubblico e rimarrà interna all'ambito;

A seguire si riportano gli stralci cartografici del PGT proposti entro il RP, che ben identificano le superfici oggetto di variante, e la tavola del PdR 3.2 vigente e variato, in cui si possono osservare le aree che da "attrezzature pubbliche NdP - scheda 6"³ passano a superfici da urbanizzare.

Individuazione delle modifiche



Individuazione degli standard oggetto di variante in diminuzione rispetto alla scheda previsionale




Individuazione delle aree oggetto di variante in diminuzione di 468,58 mq


³ Si specifica che la scheda n.6 del PdR riporta che le destinazioni non ammissibili sono quelle dell'art. 10 e tabella A delle NdP: tutte ad eccezione di quelle riconducibili alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le attrezzature a servizio del personale addetto e la residenza per il personale di custodia.

In particolare la tabella A delle NdP al punto 1.3 elenca le Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale quali: uffici amministrativi pubblici; istituzioni e fondazioni pubbliche e private; case di riposo; terminali trasporti pubblici; biblioteche; cinematografi; teatri; sale per lo spettacolo; collegi; convitti; asili nido e scuole materne; scuole di ogni ordine e grado, comunque gestite; palestre ed attrezzature sportive pubbliche e private, chiuse o all'aperto, per il gioco e lo sport; centri di orientamento; parcheggi; mercato pubblico e/o di quartiere; presidi per la sicurezza pubblica; attività similari.

Stralcio del PGT Vigente con individuazione dell'area di interesse e legenda



Stralcio del PGT proposta di Variante e legenda




----- CONFINE COMUNALE

LEGENDA

 Perimetro del tessuto consolidato NUP - scheda 1, 3 e 4	 Nuclei Antica Formazione NUP - Capo Secondo del Titolo II	 Aree con funzioni non residenziali NUP - Capo Primo del Titolo II e schede 4 e 5
 Ambiti di Progettazione Coordinata NUP - Art. 16	 PLIS Parco dei Mughetti	 Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola NUP - Titolo III
 Aree boscate NUP - Art. 32, comma 3. NUP - Art. 35, comma 3	 Piani attuativi in itinere NUP - Art. 17	 Ambiti di Trasformazione Urbanistica NUP - scheda 1 e 2
 Attrezzature pubbliche NUP - scheda 6	 Nuove infrastrutture NUP - Art. 50	 Infrastrutture da ripulificare NUP - Art. 51
 Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologica TITOLO IV NUP	 Parco Agricolo NUP - Art. 53 comma 12	 Attività di intervento generale
 Attrezzature tecnologiche	 Mobilità dolce, percorsi ciclo pedonali TITOLO VI NUP	 Beni storico-artistici monumentali NUP - scheda 7
 Edifici con caratteristiche fisico-morfologiche che contengono (o contengono) NUP - da scheda 9 a 14	 Corsivo, NUP scheda 8	 Distanza Barile, NUP scheda 17
	 Studio, NUP scheda 10	 Tipo Urbano, NUP scheda 12
	 In linea, NUP scheda 11	 Villino, NUP scheda 14
		 Specialistico, NUP scheda 15

La variante interessa, come esplicitato dal RP, anche il PdS, tuttavia non viene proposta alcuna cartografia o indicazione sulla modifica allo stesso.

Dalla verifica effettuata sulla carta vigente del PS3 - *Attrezzature esistenti e previste, ecosistema, corridoi ecologici e verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato* - 29 ottobre 2021 (stralcio a seguire) si osserva che, le aree a servizio in questione, vengono campite in giallo "attrezzature pubbliche" e identificate con codice NA 7 e NA 8 cui corrispondono le schede del PdS che identificano le stesse aree a servizio quali "verde pubblico attrezzato".



PS3 - *Attrezzature esistenti e previste, ecosistema, corridoi ecologici e verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato.*

Il RP (pag. 9) esprime la volontà di confermare per l'area a servizio posta a nord dell'ambito, la destinazione a verde (ricalcando la proposta attuale della scheda del PdR relativa all'ambito APC4, nonché

della scheda N7 del PdS), mentre fa riferimento a una già prevista *area a parcheggio* nello standard a sud, che sarebbe intenzione dell'amministrazione rivedere; in merito si rileva una non coerenza con la documentazione del Piano dei Servizi che è opportuno venga chiarita dall'autorità precedente.

Il RP specifica inoltre che:

- il cambio di destinazione urbanistica dell'area non incide sul consumo di suolo e quindi è in linea con i principi di cui alla LR 31/2014;
- la proposta non introduce nuove previsioni urbanistiche tali da costituire quadro di riferimento per progetti e altre attività di rilevanza strategica a scala territoriale,
- analogamente i contenuti della varinate non generano influenza su altri piani e programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Lo *scenario ambientale* di riferimento entro il RP, individua quali componenti ambientali: paesaggio, sistema idrico, suolo e sottosuolo, atmosfera, emissioni in atmosfera, clima, qualità dell'aria, inquinamento luminoso, flora fauna ed ecosistemi, rifiuti energia; tra le componenti del sistema infrastrutturale ed antropico: infrastrutture e traffico, sistema insediativo e attività economiche.

Non vengono individuate interferenze critiche con rete ecologica regionale e provinciale, SIC e ZPS, né effetti negativi su paesaggio suolo e sottosuolo.

Il RP conclude che la varinate non ha effetti negativi sulle componenti ambientali e antropiche innanzi individuate e ritiene non necessaria l'attivazione del processo di VAS.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'Allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, sia rispetto alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), sia per quanto riguarda le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), si riportano le seguenti osservazioni declinate nelle diverse tematiche.

Per quanto attiene agli effetti della variante sul **consumo di suolo**, con riferimento a quanto previsto dalla LR 31/14 e dal Progetto di Integrazione del PTR – LR 31/14 - Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, si rileva come l'analisi effettuata dal RP non sembra aver preso in considerazione le definizioni di Superficie urbanizzata, urbanizzabile e superficie agricola e naturale di cui al cap. 4 dei criteri del PTR. In base a tali criteri le superfici destinate ad *aree verdi pubbliche* maggiori di 5.000 mq, ancorché ricadenti in pianificazione attuativa prevista dal Piano delle Regole, sono escluse dalla superficie urbanizzabile e rientrano, pertanto, nella superficie agricola o naturale soggetta a bilancio ecologico dei suoli.

Se si dovesse confermare, che le sopradette aree a servizio sono rispettivamente: *un verde pubblico con la previsione di una pista ciclopedonale* di 9.305 mq (come da scheda PdR dell'APC 04 e scheda N7 del PdS), un'area per attrezzature a servizio delle funzioni insediate quale *verde pubblico attrezzato* di 5.095 mq (come da scheda N8 del PdS), pur essendo le stesse contigue a superfici già edificate e interne al TUC, non possono essere considerate superfici urbanizzate/urbanizzabili; da ciò le superfici in riduzione dei servizi, si configurano come *consumo di suolo* e non potranno essere operate se non a fronte di una restituzione che dovrà avere le stesse dimensioni e caratteristiche delle aree sottratte.

Risulta, pertanto, necessario aggiornare le verifiche sul consumo di suolo, sulla base delle definizioni della carta del consumo di suolo, garantendo un bilancio ecologico dei suoli pari o inferiore a zero per tutte le superfici agricole o naturali ancorché di scarso valore agricolo.

Con riferimento alla **rete ecologica** l'intervento non si sovrappone ad elementi primari della **rete ecologica regionale** (RER) e provinciale (REP) né incide su zone SIC e ZPS, da ciò si concorda con il RP.

In relazione al **sistema viabilistico** non si ritiene necessario attivare la procedura di VAS per la Variante in argomento e per la stessa non si individuano elementi di non compatibilità con il PTCP.

Nessuna osservazione rispetto alla **tutela delle risorse idriche**.

Per quanto concerne la tematica relativa al **recapito dei reflui**, il territorio del comune di Origgio ricade all'interno degli agglomerati:

- AG01210902_Origgio Est, servito dal depuratore DP01511601_Origgio Est – Lainate, con potenzialità massima di 31.660 AE e 7.912 AE trattati;

- AG01210901_Origgio, servito dall'impianto DP01210901_Origgio, con potenzialità massima di trattamento di 75000 AE e 51602 AE trattati.

L'area di intervento ricade nell'agglomerato AG01210902_Origgio Est.

Si riporta nel RP che "le acque meteoriche provenienti dalla copertura e dalle aree impermeabili siano raccolte mediante idonee caditoie collettate attraverso tubazioni sino ai recapiti finali".

Non viene riportato tuttavia quali siano i recapiti finali né se venga applicata la normativa relativa all'invarianza idraulica. A tal proposito si segnala che come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017;

Rispetto alla normativa vigente in materia di **invarianza idraulica** (R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019), la variante dovrà seguire le sue disposizioni ed essere ad essa conforme, come tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi, come nel caso specifico, gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi (art. 58 bis - L.R. n. 4 del 15/03/2016).

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa presente l'art 57, comma 7, del Regolamento del Servizio idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: *"Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."*

Dal punto di vista **geologico**, esaminato il RP, l'intervento ricade in 2^a classe di fattibilità geologica e non è interessata da vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (PAI) o da pericolosità per esondazione come indicato dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

Con riguardo agli ambiti **agricolo** di PTCP, la variante, pur ricadendo in parte in ambito agricolo allo stato di fatto, esso non risulta attualmente condotto da ciò non determina criticità.

5 - NOTE

In relazione al procedimento in corso, si segnala che la Variante - non introducendo modifiche al Piano delle Regole ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, LR n. 12/2005 o al quadro previsionale e strategico del Documento di Piano - non è soggetta a valutazione di compatibilità con il PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di VAS in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate;

Andrà comunque garantita la coerenza con quanto previsto dalla LR 31/2014 e con i criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (approvati dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 411 del 19.12.2018).

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria condivide, in linea generale, le valutazioni espresse dal Rapporto Preliminare circa l'assenza di elementi di criticità ambientale; si ritiene, quindi, che non sussistano motivi per assoggettare a VAS la Variante di che trattasi. Si rimanda tuttavia a quanto scritto al paragrafo 4 in merito al consumo di suolo (in coerenza del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo) e al recapito dei reflui.

Varese, 09.11.2022

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Samuela Farina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Class.6.3

Pratica 2022.4.43.76

Spettabile

COMUNE DI ORIGGIO

VIA DANTE ALIGHIERI , 15

21040 ORIGGIO (VA)

Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI

VARESE

Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Comune di Origgio (VA) - Osservazioni sul Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano attuativo relativo all'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04), comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT – Convocazione Conferenza di servizi per il 15/11/2022, alle ore 10.00.

In riferimento alla Vs. nota prot. n.15012 del 11/10/2022 (prot. ARPA n. 159732 del 11/10/2022) di convocazione della Conferenza di Servizi, di cui all'oggetto, e di comunicazione della messa a disposizione della relativa documentazione sul sito web comunale e sul portale SIVAS della Regione Lombardia, con la presente si riportano le seguenti osservazioni utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. Si precisa che le osservazioni formulate non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti.

Premesse

Il Comune di Origgio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 36 del 01/07/2013, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27/11/2013, a cui sono seguite una serie di varianti parziali.

Il vigente PGT individua alcuni ambiti territoriali da sottoporre a progettazione coordinata (APC), tra cui quello denominato APC 04; tale comparto è ubicato a sud ovest del centro storico del comune di Origgio, all'interno dell'ambito territoriale racchiuso tra via Cascina Muschiona, via Don Minzoni e via Fratelli di Dio.

L'ambito in oggetto presenta una tipologia insediativa strettamente rivolta alle attività residenziali, con edifici mono - pluri familiari, accompagnate da attrezzature pubbliche e nuove infrastrutture; esso è costituito da due porzioni (Tavola 01), una verso nord, totalmente in cessione e destinata a verde, ed una verso sud, suddivisa ulteriormente in lotti funzionali, su cui insisteranno gli edifici residenziali e le relative aree verdi, la nuova viabilità di completamento territoriale e a servizio delle nuove attività insediabili. Tra queste vi è anche la riqualificazione della via F.lli di Dio, con cessione al comune di Origgio.

Nella fase attuativa del piano stesso si sono rese necessarie due rettifiche riguardo alla perimetrazione del comparto e all'individuazione delle attrezzature pubbliche, maturate durante le riunioni con l'Amministrazione Pubblica. Il Proponente, in data 13/04/2022 (prot. n. 5510 del 14/04/2022), ha quindi presentato una proposta progettuale di piano attuativo che modifica lo schema progettuale della scheda di APC 04 e comporta variazione al Piano delle Regole del vigente PGT, e precisamente (Tavola 01):

E
COMUNE DI ORIGGIO Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0016564/2022 del 09/11/2022 Firmatario: MARCO MOMBELLI

- ripermimetrazione del comparto a nord, con sottrazione di complessivi 468,58 mq, restituiti al TUC;
- ridefinizione in riduzione dell'area per "attrezzature pubbliche" nel comparto a sud, con ridestinazione a parcheggio privato di uso pubblico.

Secondo quanto dichiarato dal Rapporto Preliminare, la proposta di variante urbanistica non individua modifiche al Documento di Piano e rispetta gli indirizzi di contenimento del consumo di suolo previsti dalla Legge Regionale 31/2014 e s.m.i., non prevedendo nuove aree di trasformazione esterne al vigente tessuto urbano consolidato. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello sovracomunale non evidenziano disposizioni ostative rispetto alla proposta progettuale in esame, la quale interviene a una scala strettamente locale con modeste modificazioni dello scenario urbanistico vigente.

Valutazioni tecniche

La variante parziale all'APC 04 comporta modifiche di leggera entità ed indirizzate ad una messa a punto delle destinazioni del comparto, attraverso parziale rettifica del suo perimetro e rimodulazione delle attrezzature pubbliche previste. Non si rilevano particolari impatti di carattere ambientale.

Essendo l'ambito già contemplato nel PGT vigente, si ritiene che lo stesso sia già stato sottoposto a verifica di sostenibilità; si richiamano invece alcune indicazioni dettate dalla normativa vigente, di cui il proponente dovrà tener conto nella pianificazione attuativa.

Si ritiene utile rammentare che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale (nuova edificazione, parcheggi e infrastrutture stradali), come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15/03/2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto specificato nel R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 e s.m.i..

In fase di progettazione edilizia dovrà essere predisposto apposito Progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, fondato su adeguate e specifiche indagini idrogeologiche in sito tese ad appurare la capacità di infiltrazione dei suoli e redatto conformemente alle disposizioni del citato Regolamento.

Nel caso in cui non sia possibile recuperare tutte le terre generate dagli scavi di progetto in sito, sarà necessario applicare quanto previsto dal DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017, il quale prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato dall'Allegato 6 del Regolamento indicato.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR). Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Nella realizzazione delle aree a verde, dovrà essere considerata anche la funzionalità paesistico-ambientale ed ecologica, impiegando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e idonee al contesto ecologico e territoriale in cui verrà realizzata l'opera, escludendo tassativamente le specie alloctone infestanti di cui all'elenco delle liste nere aggiornate con D.g.r. n. XI/2658 del 16 dicembre 2019 (che sostituiscono integralmente gli allegati D ed E della D.g.r. n.VIII/7736 del 24/07/2008).

Inoltre, si suggerisce di prevedere nelle progettazioni, ove possibile, interventi che utilizzino le NBS (Nature Based

Solutions) e le tecniche di depaving/de-sealing, che consentono un miglioramento complessivo dei servizi ecosistemici del suolo, ovvero una riduzione del run-off in caso di pioggia intensa, il filtraggio e la decontaminazione delle acque meteoriche, l'assorbimento e il sequestro di carbonio, ma anche un miglioramento delle condizioni di comfort bioclimatico, di salubrità e vivibilità degli spazi urbani. Le infrastrutture verdi vengono utilizzate con sempre maggiore frequenza per la mitigazione del rischio idraulico (gestione delle precipitazioni, dell'evapotraspirazione, della conservazione dei volumi immagazzinati nei corpi idrici, dell'infiltrazione e della produzione dei deflussi), la tutela della qualità delle risorse idriche, l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Tra gli esempi, è possibile citare i giardini verticali, i tetti verdi e gli spazi verdi di bioritenzione e infiltrazione per deflusso urbano delle acque piovane ("rain gardens"). L'effetto complessivo di tale tipologia di progettazione restituisce un più alto comfort, maggiori prestazioni ambientali, un importante contributo delle piante al contrasto dell'isola di calore e un migliore paesaggio urbano.

Per le aree parcheggio potranno essere impiegate pavimentazioni drenanti in grigliato di calcestruzzo vibrocompresso oppure terre battute e calcestre per favorire l'evaporazione, l'alimentazione della falda acquifera e il deflusso superficiale dell'acqua. Sono da preferire le pavimentazioni inerbite poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche.

In riferimento all'installazione di nuove fonti luminose esternamente agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dello stesso, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*", in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00, con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto dell'Osservatorio Città di Legnano e del New Millennium Observatory di Mozzate.

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: "*L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.*"

In tale fase si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

Conclusioni

Le informazioni contenute nel Rapporto preliminare non rilevano particolari effetti di carattere ambientale.

Si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di tener conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, anche in fase di cantiere.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Anna Maria Monguzzi
Verificato: P.O. VIA-VAS Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento Adriano Cati

autostrade//per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reli Autostradali S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADAE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradeperitalia@pec.autostrade.it

NS. RIF.

ROMA

AD/DG/BUIR/ECP/CCI/mcT
(da citare nella risposta)

VS. RIF.

Spett.le
Comune di Origgio
Provincia di Varese
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.:

Spett.li
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici
Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
Ufficio Territoriale di Bologna
uit.bologna@pec.mit.gov.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 2° Tronco Milano
autostradeperlitaliad2milano@pec.autostrade.it

OGGETTO: Autostrada A9 Lainate – Chiasso

Verifica assoggettabilità alla VAS per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC04) in variante agli atti costitutivi il vigente PGT

CONFERENZA DI VERIFICA SINCRONA: 15.11.2022

RICHIEDENTE: COMUNE DI ORIGGIO

Si fa riferimento alla nota prot. n.15012 del 11.10.2022 con la quale codesta Amministrazione Comunale indice una Conferenza di Valutazione invitando gli Enti in indirizzo al rilascio delle proprie determinazioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativa alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata "Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC04)", **di cui codesto Ente intende avviare i procedimenti relativi all'adozione/approvazione che comporta variante agli atti costitutivi del vigente PGT.**

Le aree oggetto di intervento dell'APC04 - insistenti nell'ambito territoriale compreso tra via Cascina Muschiona, via Don Minzoni e via Fratelli di Dio, a sud ovest del centro storico di codesto Comune di Origgio - nel tratto in spiccata curva viabilistica di via Cascina Muschione, si attestano a ridosso della fascia di rispetto della infrastruttura autostradale della A9.

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0016660/2022 del 10/11/2022

Nel vigente P.G.T. sono individuati degli ambiti territoriali da sottoporre a progettazione coordinata (APC), tra questi viene identificato l'ambito APC 04: *"il comparto si conforma con 2 porzioni, una verso nord totalmente in cessione e destinata a verde, ed una verso sud nella quale insistono le previsioni di area attrezzata, la strada di PGT e la superficie edificabile, su cui potranno essere individuati i sedimi dei fabbricati"*.

Dalla cartografia visionata, *Documento preliminare di verifica di non assoggettabilità a VAS*, sull'elaborato "Stralcio del PGT vigente", la delimitazione di centro abitato nel punto di maggiore avvicinamento alla A9, sembra includere il tratto autostradale ed escludere il comparto APC04, inoltre non avendo rilevato alcuna rappresentazione delle opere previste nel Piano Attuativo sovrapposte alla cartografia catastale, non è stato possibile individuare l'esatta consistenza degli interventi rispetto alla fascia di rispetto autostradale.

Dagli elaborati di progetto planivolumetrico e individuazione lotti funzionali, si deduce tuttavia la destinazione del comparto principalmente rivolto ad attività residenziali mono-pluri familiari e ad attrezzature pubbliche, con aree verdi, nuova viabilità di completamento territoriale a servizio delle attività insediabili oltre a una rete di mobilità dolce con percorsi ciclo pedonali (pagg. 10 e 11 - *Verifica di esclusione dalla VAS*)

In considerazione della natura degli interventi oggetto della istanza, si richiama il quadro normativo di riferimento attuale in materia di fascia di rispetto autostradale, che sancisce il principio di inedificabilità assoluta all'interno delle stesse e che viene definito dagli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo n. 285/92; dagli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 495/92; oltreché dalla Circolare Anas IVCA N.86754-P/2011.

In particolare, a tenore dell'art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992, che disciplina le fasce di rispetto fuori dai centri abitati, *"... le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 metri per le strade di tipo A"* (autostrade).

Costituisce un'eccezione ai principi sopraesposti il comma 3 dell'art. 26, il quale prevede che *"Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a: a) 30 mt per le strade di tipo A"* (autostrade).

È evidente che con tale norma il legislatore abbia inteso attribuire agli enti territoriali la facoltà di ridurre la fascia di rispetto delle aree poste fuori dal centro abitato da 60 mt a 30 mt, utilizzando uno strumento urbanistico che ne disciplini la destinazione d'uso.

Tuttavia, si precisa anche che tale facoltà potrà essere esercitata dagli enti territoriali esclusivamente previo coinvolgimento della concessionaria autostradale, alla quale la norma riserva l'espressione del proprio parere, quale soggetto cui l'art. 14, comma 4 del Codice della Strada

attribuisce i poteri del proprietario della strada, unico tutore del vincolo di inedificabilità assoluta attribuitole dalla legge.

Pertanto, da parte della scrivente Aspi, assentire alla adozione/approvazione dell'APC04, determinerebbe in ogni caso la riduzione della fascia di rispetto autostradale da 60 a 30 metri, con la conseguenza che tutti i terreni prospicienti la proprietà autostradale, soggetti in futuro da una riduzione della zona vincolata, subiranno un incremento del valore economico.

Tale circostanza determina un incremento del valore di esproprio che si riverserebbe sulla collettività, in caso di futuri ampliamenti o necessità correlati con l'esercizio autostradale; si ritiene perciò fin da ora necessario che tali eventuali maggiori oneri dovranno essere posti in carico a codesto Comune attraverso specifica Delibera di giunta e solo a seguito dell'assunzione del maggiore onere di che trattasi da parte di codesto ente, la Scrivente potrà formulare parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto in parola.

Per quanto concerne la pianificazione di interventi non costituenti edificazione si anticipano di seguito i vincoli imposti dalla normativa sopra richiamata.

- Nei tratti di nuova costruzione di viabilità, parcheggi, spazi di manovra e piste ciclo pedonali, la norma impone il rispetto della distanza di 30 metri dal limite della proprietà autostradale; considera invece autorizzabili, all'interno dei 30 m e comunque a distanza non inferiore a 3 m dal confine di proprietà, le sole opere realizzate utilizzando manufatti agevolmente amovibili e non quelle con un pacchetto stradale standard in cls, misto cementato o bitume, aventi cioè carattere definitivo.
- Per le opere in verde, si rimanda all'art. 26 § 6/7/8 oppure all'art. 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Si segnala da ultimo che il comparto oggetto del procedimento rientra anche nella fascia potenzialmente soggetta al rumore autostradale. Sul tema si richiama l'art.8 del DPR 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare), per segnalare che gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso DPR, restano a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso, come anche gli eventuali oneri che dovessero rendersi necessari in caso di inquinamento, sia passivo che attivo, causato dalla realizzazione dell'opera in argomento nella fascia di rispetto autostradale.

Si ribadisce infine il subordine del presente parere alle determinazioni che vorrà prendere il concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che tutela il vincolo di inedificabilità per opere che ricadono in fascia di rispetto autostradale e che figura presente in indirizzo.

Distinti saluti

autostrade//per l'Italia
Società per azioni
Business Unit Ingegneria e Realizzazione
Il Direttore
(ing. Luca Fontana)



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI
UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI BOLOGNA
Viale Masini, 8 - 40126 Bologna - tel. 051 6089411 - fax 051 243996
ut.bologna@pec.mit.gov.it

DGVCA/UTBO

Spett.le
Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e p.c.: Spett.le
Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione Generale
Via Bergamini, 50
00159 ROMA
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
Via Nomentana 2
00161 ROMA
svca@pec.mit.gov.it

Oggetto: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04) in variante agli atti costitutivi il vigente P.G.T.) Conferenza di verifica – 15.11.2022

Si fa riferimento alla nota n. 15012 dell'11.10.2022 con la quale codesta Amministrazione ha convocato la conferenza di servizi in oggetto.

Visto quanto espresso dalla Concessionaria Autostrade per l'Italia nella nota che si allega, lo scrivente Ufficio specifica quanto segue.

Considerato che il Codice della Strada e relativo Regolamento prevedono che *“fuori dai centri abitati ma all'interno di aree previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi”* la fascia di rispetto venga ridotta a m 30 per le strade di tipo A, si specifica che sarà cura della Concessionaria verificare che l'ampiezza della fascia di rispetto così rideterminata sia sufficiente nel futuro a consentire l'eventuale ampliamento della sede autostradale e ad assolvere al proprio compito correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal Concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni.

Il Dirigente dell'Ufficio
Domenico Capomolla

E
COMUNE DI ORIGGIO Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N.0016688/2022 del 11/11/2022 Firmatario: DOMENICO CAPOMOLLA, protocollo.mit.gov.it



Allegati: c.s.d.

autostrade // per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reli Autostradali S.p.A.
 Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
 Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
 C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
 TELEGR. : AUTOSTRADAE ROMA
 TELEX : AUTSPA N. 612235
 TELEF. : 06.4363.1
 TELEFAX : 06.4363.4090
 E-MAIL : info@autostrade.it
 WEBSITE : www.autostrade.it
 PEC : autostradepertalia@pec.autostrade.it

NS. RIF.

ROMA

AD/DG/BUIR/ECP/CCI/mcT
 (da citare nella risposta)

VS. RIF.

Spett.le

Comune di Origgio

Provincia di Varese

segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.:

Spett.li

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili**

Dipartimento per la programmazione strategica, i
 sistemi infrastrutturali di trasporto a rete,
 informativi e statistici

Direzione Generale per le strade e le autostrade,
 l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la
 vigilanza sui contratti concessori autostradali

Ufficio Territoriale di Bologna

uit.bologna@pec.mit.gov.it**Autostrade per l'Italia S.p.A.**

Direzione 2° Tronco Milano

autostradepertaliadt2milano@pec.autostrade.it**OGGETTO:** Autostrada A9 Lainate – Chiasso

Verifica assoggettabilità alla VAS per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04
 (APC04) in variante agli atti costitutivi il vigente PGT

CONFERENZA DI VERIFICA SINCRONA: 15.11.2022**RICHIEDENTE: COMUNE DI ORIGGIO**

Si fa riferimento alla nota prot. n.15012 del 11.10.2022 con la quale codesta Amministrazione Comunale indice una Conferenza di Valutazione invitando gli Enti in indirizzo al rilascio delle proprie determinazioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativa alla proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata "Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC04)", **di cui codesto Ente intende avviare i procedimenti relativi all'adozione/approvazione che comporta variante agli atti costitutivi del vigente PGT.**

Le aree oggetto di intervento dell'APC04 - insistenti nell'ambito territoriale compreso tra via Cascina Muschiona, via Don Minzoni e via Fratelli di Dio, a sud ovest del centro storico di codesto Comune di Origgio - nel tratto in spiccata curva viabilistica di via Cascina Muschione, si attestano a ridosso della fascia di rispetto della infrastruttura autostradale della A9.

Nel vigente P.G.T. sono individuati degli ambiti territoriali da sottoporre a progettazione coordinata (APC), tra questi viene identificato l'ambito APC 04: *"il comparto si conforma con 2 porzioni, una verso nord totalmente in cessione e destinata a verde, ed una verso sud nella quale insistono le previsioni di area attrezzata, la strada di PGT e la superficie edificabile, su cui potranno essere individuati i sedimi dei fabbricati"*.

Dalla cartografia visionata, *Documento preliminare di verifica di non assoggettabilità a VAS*", sull'elaborato "Stralcio del PGT vigente", la delimitazione di centro abitato nel punto di maggiore avvicinamento alla A9, sembra includere il tratto autostradale ed escludere il comparto APC04, inoltre non avendo rilevato alcuna rappresentazione delle opere previste nel Piano Attuativo sovrapposte alla cartografia catastale, non è stato possibile individuare l'esatta consistenza degli interventi rispetto alla fascia di rispetto autostradale.

Dagli elaborati di progetto planivolumetrico e individuazione lotti funzionali, si deduce tuttavia la destinazione del comparto principalmente rivolto ad attività residenziali mono-pluri familiari e ad attrezzature pubbliche, con aree verdi, nuova viabilità di completamento territoriale a servizio delle attività insediabili oltre a una rete di mobilità dolce con percorsi ciclo pedonali (pagg. 10 e 11 - *Verifica di esclusione dalla VAS*)

In considerazione della natura degli interventi oggetto della istanza, si richiama il quadro normativo di riferimento attuale in materia di fascia di rispetto autostradale, che sancisce il principio di inedificabilità assoluta all'interno delle stesse e che viene definito dagli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo n. 285/92; dagli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 495/92; oltreché dalla Circolare Anas IVCA N.86754-P/2011.

In particolare, a tenore dell'art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992, che disciplina le fasce di rispetto fuori dai centri abitati, *"... le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 metri per le strade di tipo A"* (autostrade).

Costituisce un'eccezione ai principi sopraesposti il comma 3 dell'art. 26, il quale prevede che *"Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a: a) 30 mt per le strade di tipo A"* (autostrade).

È evidente che con tale norma il legislatore abbia inteso attribuire agli enti territoriali la facoltà di ridurre la fascia di rispetto delle aree poste fuori dal centro abitato da 60 mt a 30 mt, utilizzando uno strumento urbanistico che ne disciplini la destinazione d'uso.

Tuttavia, si precisa anche che tale facoltà potrà essere esercitata dagli enti territoriali esclusivamente previo coinvolgimento della concessionaria autostradale, alla quale la norma riserva l'espressione del proprio parere, quale soggetto cui l'art. 14, comma 4 del Codice della Strada

attribuisce i poteri del proprietario della strada, unico tutore del vincolo di inedificabilità assoluta attribuitole dalla legge.

Pertanto, da parte della scrivente Aspi, assentire alla adozione/approvazione dell'APC04, determinerebbe in ogni caso la riduzione della fascia di rispetto autostradale da 60 a 30 metri, con la conseguenza che tutti i terreni prospicienti la proprietà autostradale, soggetti in futuro da una riduzione della zona vincolata, subiranno un incremento del valore economico.

Tale circostanza determina un incremento del valore di esproprio che si riverserebbe sulla collettività, in caso di futuri ampliamenti o necessità correlati con l'esercizio autostradale; si ritiene perciò fin da ora necessario che tali eventuali maggiori oneri dovranno essere posti in carico a codesto Comune attraverso specifica Delibera di giunta e solo a seguito dell'assunzione del maggiore onere di che trattasi da parte di codesto ente, la Scrivente potrà formulare parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto in parola.

Per quanto concerne la pianificazione di interventi non costituenti edificazione si anticipano di seguito i vincoli imposti dalla normativa sopra richiamata.

- Nei tratti di nuova costruzione di viabilità, parcheggi, spazi di manovra e piste ciclo pedonali, la norma impone il rispetto della distanza di 30 metri dal limite della proprietà autostradale; considera invece autorizzabili, all'interno dei 30 m e comunque a distanza non inferiore a 3 m dal confine di proprietà, le sole opere realizzate utilizzando manufatti agevolmente amovibili e non quelle con un pacchetto stradale standard in cls, misto cementato o bitume, aventi cioè carattere definitivo.
- Per le opere in verde, si rimanda all'art. 26 § 6/7/8 oppure all'art. 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Si segnala da ultimo che il comparto oggetto del procedimento rientra anche nella fascia potenzialmente soggetta al rumore autostradale. Sul tema si richiama l'art.8 del DPR 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare), per segnalare che gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso DPR, restano a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso, come anche gli eventuali oneri che dovessero rendersi necessari in caso di inquinamento, sia passivo che attivo, causato dalla realizzazione dell'opera in argomento nella fascia di rispetto autostradale.

Si ribadisce infine il subordine del presente parere alle determinazioni che vorrà prendere il concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che tutela il vincolo di inedificabilità per opere che ricadono in fascia di rispetto autostradale e che figura presente in indirizzo.

Distinti saluti

autostrade//per l'italia
Società per azioni
Business Unit Ingegneria e Realizzazione
Il Direttore
(ing. Luca Fontana)



comune di cerro maggiore

Area Tecnica settore ambiente - ufficio ecologia

Cerro Maggiore 14/11/2022
Protocollo:
titolo 6 classe 2

Spettabile
COMUNE DI ORGIGGIO

Pec: segreteria@pec.comune.orgiggio.va.it

Oggetto: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'Ambito di Progettazione Coordinata 04 (APC 04) in variante agli atti costitutivi il vigente P.G.T.). – **Avviso di indizione della Conferenza di Verifica**

Con riferimento alla Vostra comunicazione di cui all'oggetto, in atti prot. n. 23270 del 11/10/2022, presa visione della documentazione depositata, dell'ambito denominato APC 04, posto tra le vie Cascina Muschiona, via Don Minzoni e via Fratelli di Dio, comportante variante al PGT, con la presente si comunica che questo Ente non ritiene di esporre alcuna osservazione al riguardo.

Distinti saluti.

**L'Assessore LLPP,
Patrimonio, Urbanistica Ambiente
Antonio Federaro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

via san carlo, 17
20023 cerro maggiore – mi
tel. 0331 423 641
www.cerromaggiore.org

Pratica assegnata Al settore Ambiente
Per informazioni rivolgersi:
Arch. Monica Gellari (Tel 0331 423690)

E
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0016806/2022 del 15/11/2022
Firmatario: ANTONIO FEDERARO